



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Morbio Inferiore

(del 27 aprile 2015)

Basi legali	Art. 1¹⁾ Basi legali del presente regolamento sono gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Oggetto e scopo	Art. 2 ¹ Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Morbio Inferiore, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. ² Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.
Utilizzazione e principi	Art. 3 Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, delle aree pubbliche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
Responsabilità	Art. 4 Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
Informazione al pubblico	Art. 5 Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
Registrazione	Art. 6 ¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore ²⁾ .

¹⁾ Articolo modificato con risoluzione del 23 aprile 2018, ratifica del 10 settembre 2018.

²⁾ Capoverso modificato con risoluzione del 23 aprile 2018, ratifica del 10 settembre 2018

²Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Trasmissione dei dati a terzi

Art. 7 ¹Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

²Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Morbio Inferiore, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Protezione dei dati

Art. 8 ¹Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

²Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Entrata in vigore

Art. 9 Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente
Elena Medici

Il Segretario
Giovanni Keller

Approvato dal Consiglio comunale in data 27 aprile 2015.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 19 giugno 2015.